

## **Vittoria Assicurazioni S.p.A.**

### **Assemblea dei possessori di obbligazioni “Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 2001/2016 subordinato convertibile in azioni ordinarie”**

- **prima convocazione 14 aprile 2010**
- **seconda convocazione 15 aprile 2010**
- **terza convocazione 16 aprile 2010**

#### **Relazione del Consiglio di Amministrazione**

Signori Obbligazionisti,

premessi che:

1. il 12 novembre 2001, Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha emesso il prestito obbligazionario “Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 2001/2016 subordinato convertibile in azioni ordinarie” per complessivi euro 18 milioni, costituito da n. 3.750.000 obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 4,80 ciascuna, corrispondente al prezzo di emissione. Il prestito è stato emesso con durata dal 12 novembre 2001 al 1° gennaio 2016;
2. in sede di emissione del prestito, il rapporto di conversione era stato stabilito in 1 nuova azione Vittoria Assicurazioni per ogni obbligazione di cui veniva richiesta la conversione. In conseguenza dell’aumento di capitale gratuito deliberato dall’assemblea straordinaria della Vittoria Assicurazioni S.p.A. del 27 giugno 2008, il rapporto di conversione è stato modificato in 2 nuove azioni ordinarie per ogni obbligazione presentata in conversione;
3. a seguito delle conversioni delle obbligazioni in azioni Vittoria Assicurazioni intervenute negli esercizi dal 2006 al 2009, ad oggi residuano in circolazione n. 855.526 obbligazioni, pari ad un valore di euro 4.106.524,80;
4. come già annunciato al mercato con comunicato stampa diffuso il 5 febbraio 2010 avendo ottenuto la prescritta autorizzazione dall’ISVAP, Vittoria Assicurazioni S.p.A. procederà in data 1° gennaio 2011 al rimborso anticipato del prestito, così come previsto dall’art. 9.5 del Regolamento del prestito stesso. Il rimborso anticipato avverrà senza alcuna deduzione per spese e alla pari. In alternativa al rimborso, al titolare delle obbligazioni sarà riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto di conversione delle stesse;

5. ai sensi dell'art. 7.1. del Regolamento del prestito, il diritto di conversione potrà essere ancora esercitato nel periodo dal 20 maggio 2010 al 30 ottobre 2010, nonché, come sopra precisato, in occasione del rimborso anticipato,

tutto ciò premesso, Vi ricordiamo che l'Assemblea degli Obbligazionisti del 16 aprile 2007 aveva deliberato la nomina del Signor Flavio Roberto Galliani quale rappresentante comune degli obbligazionisti portatori delle obbligazioni "Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 2001/2016 subordinato convertibile in azioni ordinarie" per gli esercizi 2007 – 2008 – 2009 e pertanto con durata dell'incarico fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2009 della Vittoria Assicurazioni S.p.A., determinandone il compenso annuo in euro 10.000.

In relazione alla prossima scadenza dell'incarico del Signor Falvio Galliani, Vi abbiamo convocato in Assemblea per deliberare in merito alla nomina del rappresentante comune, alla determinazione della durata della carica e del relativo compenso. Allo scopo, Vi rammentiamo che, ai sensi di quanto previsto dagli articoli da 2415 a 2418 del Civile:

- il rappresentante comune tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi;
- il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall'assemblea degli obbligazionisti e se questa non vi provvede, è nominato dal tribunale, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società;
- non possono essere nominati rappresentante comune degli obbligazionisti e se nominati decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'emittente nonché tutti coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 2399 c.c. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento o ancora una società fiduciaria;
- il rappresentante comune ha diritto ad un compenso che viene fissato dall'assemblea degli obbligazionisti;
- il rappresentante comune dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.

Vi invitiamo, quindi, a deliberare in merito alla nomina del Vostro rappresentante comune, alla sua durata in carica e a fissarne il relativo compenso, tenuto anche conto che la Società, come illustrato nelle premesse della presente relazione, procederà al rimborso anticipato del prestito in data 1° gennaio 2010.

per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Rag. Roberto Guarena

Milano, 18 febbraio 2010